Modello di organizzazione, gestione e controllo
per la prevenzione dei reati

Parte generale

(art. 6 d. lgs. n. 231/2001)

Aggiornamento maggio 2025

Aggiornamenti del documento

Versione	Data approvazione delibera Cda	Note
00	03.09.2015	
01	25.10.2016	
02	23.09.2019	
03	29.06.2020	
04	24.01.2022	
05	20.03.2023	
06	27.07.2023	
07	13.08.2023	
08	13.12.2023	
09	27.05.2025	Aggiornamento inerente la nuova configurazione del Confidi Fidimpresa Friulveneto S.c.p.A.

Sommario

PARTE GENERALE 4
I. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D. LGS 231/2001 5
1.1 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 5
1.2 Sanzioni 30
1.3 I presupposti della responsabilità dell'ente 32
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati .. 33
1.5 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti 34
II. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FIDIMPRESA FRIULVENETO 35
2.0 FIDIIMPRESA FRIULVENETO S.C.P.A. 35
2.0.1 Identità e struttura del Confidi 35
2.0.2 Governo societario 36
2.0.3 Assetto organizzativo 38
2.1 Obiettivi del Modello e metodologia seguita per la sua predisposizione 41
2.1.1. Identificazione delle aree di rischio. 41
2.1.2 Rilevazione della situazione esistente (*as-is*). 42
2.1.3 *Gap analysis* e piano di azione (*action plan*). 43
2.1.4. Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo. 44
2.2 Adozione del Modello. 45
2.2.1 In generale 45
2.2.2 Attuazione del Modello 45
2.2.3 Modifiche e integrazioni del Modello 45
2.3 Contenuto, struttura e funzione 46
2.4 Verifiche periodiche ed aggiornamento 47
2.5 Rapporti con il Codice Etico 47
III. ORGANISMO DI VIGILANZA DI FIDIMPRESA FRIULVENETO 48
3.1 Organismo di FIDIMPRESA FRIULVENETO 48
3.1.1 Identificazione 48
3.1.2 Nomina 49
3.1.3 Requisiti e decadenza 49
3.1.4 Rinuncia, sostituzione 51
3.1.5 Indipendenza e revoca 51
3.1.6 Conflitti di interesse, concorrenza 52
3.1.7 Remunerazione e rimborsi spese 52
3.1.8 Poteri di spesa, nomina di consulenti esterni 52
3.1.9 Funzioni e poteri 53
IV. FLUSSI INFORMATIVI 55
4.1 Obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza 55
4.1.1 Obblighi generali 55
4.1.2 Obblighi specifici 56
4.1.3 Linee di riporto 57
4.1.4 Verifiche 58
4.1.5 Indipendenza 58
V. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 59
5.1 Selezione e formazione del personale 59
5.1.1 Sistema di formazione 59
5.1.2 Programma di formazione 60

5.2 Selezione e formazione di Consulenti e Partner 61
5.3 Altri destinatari..... 61
VI. SISTEMA DISCIPLINARE..... 62
6.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti 62
6.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti 66
6.3 Sanzioni nei confronti di altri soggetti 66
6.3.1 Amministratori e sindaci..... 66
6.3.2 Consulenti, Partner..... 66
ALLEGATO A..... 67
ALLEGATO B. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'..... 69
In applicazione al D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023 (Whistleblowing) 69

PARTE GENERALE

I. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D. LGS 231/2001

1.1 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nel nostro sistema giuridico la responsabilità da reato anche per gli enti.

Il Decreto mira a coinvolgere nella punizione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli enti e, quindi, gli interessi economici dei soci, i quali, sino all'entrata in vigore della legge in esame, non subivano conseguenze in caso di commissione di reati a vantaggio della società da parte di amministratori e/o dipendenti.

Infatti, il principio di personalità della responsabilità penale faceva sì che i soci rimanessero indenni da profili di responsabilità penale, essendo semplicemente tenuti, ove ne ricorressero i presupposti, al risarcimento dei danni ed alla responsabilità civile *ex* articoli 196 e 197 c.p. in caso di insolvenza del reo.

La novità del Decreto comporta conseguenze di grande rilievo; dall'entrata in vigore della legge, infatti, la persona giuridica e i soci della stessa non possono più considerarsi estranei ai reati commessi da amministratori e/o dipendenti, ed hanno quindi tutto l'interesse ad alimentare un sistema di controllo e monitoraggio sugli stessi, tali da escludere o limitare la responsabilità penale della società.

Quanto alla tipologia dei reati per cui la società può essere chiamata a rispondere, il Decreto agli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*, 25-*bis1,* 25-*ter*, 25-*quater, 25-quater1, 25-quinques,* 25-*sexies*, 25-septies, 25-octies, 25-octies 1, 25- novies, 25-*decies*, 25-*undecies*, 25 *duodecies* 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies e considera le seguenti fattispecie:

(i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
(ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento;
(iii) alcune fattispecie di cd. reati societari;
(iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
(v) i delitti contro la personalità individuale;
(vi) i reati di *market abuse;*
(vii) i reati transnazionali*;*
(viii) i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro*;*
(ix) i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*.*
(x) I reati di delitti informatici e trattamento illecito dei dati.
(xi) I reati in tema di criminalità organizzata
(xii) I reati in tema di violazione del diritto d'autore
(xiii) I reati in tema di delitti contro l'industria e il commercio

(xiv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(xv) Reati Ambientali
(xvi) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(xvii) Reati di Razzismo e Xenofobia
(xviii) Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
(xix) Reati tributari
(xx) Contrabbando
(xx1) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).
(xx2) Delitti contro il patrimonio culturale
(xx3) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Si espongono tutti i reati che riguardano il d.lgs. 231/2001.

Reati contro la P.A.

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Malversazione a danno dello Stato **(art. 316-*bis* c.p.)** Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato **(art. 316-*ter* c.p.)** 353 Turbata libertà degli incanti 353-bis, Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti **Frode nelle pubbliche forniture (art 356 cp)** Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico **(art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)** Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche **(art. 640-*bis* c.p.)** FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (art. 2 L. 898/1986 Frode informatica **(art. 640-*ter* c.p.)**	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art 640 bis modificato da LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
Frode informatica **(art. 640-*ter* c.p.) cosi modificato dall'art 2 del d.lgs 184 /2021 e ricompreso anche tra i reti previsti dall'art 25 octies – 1 nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale,**

640 ter)Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno[2], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma

dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema[3].

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti[4].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età[5].

Reati di delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico **(art. 615-*ter* c.p.)** Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche **(art. 617-*quater* c.p.)** Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche **(art. 617-*quinquies* c.p.)** Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici **(art. 635-*bis* c.p.)** Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità **(art. 635-*ter* c.p.)** Danneggiamento di sistemi informatici o telematici **(art. 635-*quater* c.p.)** Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità **(art. 635-*quinquies*, co. 3, c.p.)** **Estorsione informatica art 629 comma 3**	Da cento a cinquecento quote	-a - interdizione dall'esercizio dell'attività - b - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - e- **divieto di pubblicizzare beni e servizi**
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici **(art. 615-*quater* c.p.)** Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico **(art. 615-*quinquies* c.p.)**	Fino a trecento quote	-b- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito **- e - divieto di pubblicizzare beni e servizi**
Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	Fino a quattrocento quote	- c - divieto di contrattare con la P.A. - d- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse **- e - divieto di pubblicizzare beni e servizi**

Reati in tema di criminalità organizzata

Art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina **(art. 416, co. 6, c.p.)** Associazioni di tipo mafioso, anche straniere **(art. 416-*bis* c.p.)** Scambio elettorale politico-mafioso **(art. 416-*ter* c.p.)** Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione **(art. 630 c.p.)** Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (**art. 74 d.P.R. 309/1990)**	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Associazione per delinquere **(art. 416, co. 1-5, c.p.)** Delitti in materia di armi **(art. 407, co. 2, lett. *a)*, n. 5, c.p.p.)**	Da trecento a ottocento quote	

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 5 comma 1 modificato l'art 416 bis al comma 1,2,4.

Reati contro la P.A.

Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Corruzione per l'esercizio della funzione **(art. 318 c.p.)** Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione **(art. 321 c.p.)** Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione **(art. 322, co. 1 e 3, c.p.)** Traffico di influenze illecite (art **346 bis**) Peculato (art 314 c 1) Peculato per distrazione (art 314 bis) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio(art 320) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 bis)	Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	NO

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio **(art. 319 c.p.)** Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) **(art. 319-*ter*, co. 1, c.p.)** Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio **(art. 321 c.p.)** Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio **(art. 322, co. 2 e 4, c.p.)**	Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da figure apicali, per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro se reato commesso da sottoposti al controllo,: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Concussione (**art. 317 c.p.)** Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (**art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p**.) Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (**art. 319-ter, co. 2, c.p**.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (**art. 319-quater c.p**.) Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari **(art. 321 c.p.)**	Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da figure apicali, per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro se reato commesso da sottoposti al controllo,: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Con la legge 69 del 27 05 2015 con art 1 comma 1 modificato l'art. c.p. 318, 319, 319 ter al comma 1 e 2, 319 quater comma 1 e con l'art 3 sostituito l'art c.p. 317
Con la legge 3 del 2019 all'art 1 comma 9 lettera b)
Si precisa che se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 del d.lgs 231/2001.

Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento

Art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate **(art. 453 c.p.)**	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Alterazione di monete **(art. 454 c.p.)** Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo **(art. 460 c.p.)** Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata **(art. 461 c.p.)**	Fino a cinquecento quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false **(art. 455 c.p.)**	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati **(art. 459 c.p.)**	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali **(art. 473 c.p.)** Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi **(art. 474 c.p.)**	Fino a cinquecento quote	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede **(art. 457 c.p.)** Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede **(art. 464, co. 2, c.p.)**	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione **(art. 464, co. 1, c.p.)**	Fino a trecento quote	

Reati in tema di delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-*bis*.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZ PECUN**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Turbata libertà dell'industria o del commercio **(art. 513 c.p.)** Frode nell'esercizio del commercio **(art. 515 c.p.)** Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine **(art. 516 c.p.)** Vendita di prodotti industriali con segni mendaci **(art. 517 c.p.)** Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale **(art. 517-*ter* c.p.)** Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari **(art. 517-*quater* c.p.)**	Fino a 500 quote	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza **(art. 513-*bis* c.p.)** Frodi contro le industrie nazionali **(art. 514 c.p.)**	Fino a 800 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Reati societari

25-*ter* d.lgs. 231/2001 - Reati societari	**SANZIONI**	
REATI-PRESUPPOSTO	**PECUNIARIE**	**INTERDITTIVE**
(Fatti di lieve entità). (**art 2621 - bis**)	Da cento a duecento quote	
False comunicazioni sociali **(art. 2621 c.c.)**	Da duecento a quattrocento quote	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentosessanta quote	
False comunicazioni sociali delle società quotate **(art. 2622 c.c.)**	Da quattrocento a seicento quote	
Falso in prospetto **(v. art. 173-*bis* T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.)1**	Da 200 a 260 quote o da 400 a 660 quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve **(art. 2627 c.c.)**	Da duecento a duecentosessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale **(abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) 2**	Da 200 a 260 quote o da 400 a 800 quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza **(art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)**	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci **(art. 2625, co. 2, c.c.)** Indebita restituzione dei conferimenti **(art. 2626 c.c.)** Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante **(art. 2628 c.c.)** Formazione fittizia del capitale **(art. 2632 c.c.)**	Da duecento a trecentosessanta quote	
Aggiotaggio **(art. 2637 c.c.)** Omessa comunicazione del conflitto di interessi **(art. 2629-*bis* c.c.)**	Da quattrocento a mille quote	
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "*dà o promette denaro o altra utilità*" **(art. 2635, co. 3, c.c.)**	Da quattrocento a seicento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Istigazione alla corruzione tra privati (**Art. 2635-bis c.**c.)	Da duecento a quattrocento quote	

1- L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-*bis*) ma non è richiamata nell'art. 25-*ter* del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-*ter* del decreto 231 e l'articolo 173-*bis* del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-*ter* del decreto 231.
2- L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-*ter* del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.
Con la legge 69 del 27 05 2015 art 9 sostituito l'art c.c. 2621
Con la legge 69 del 27 05 2015 art 10 introdotto l'art c.c. 2621-bis e 2621 - ter
Con la legge 69 del 27 05 2015 art 11 sostituito l'art c.c. 2622
Con la legge 69 del 27 05 2015 art 12 modificato art 25 ter comma 1 del d.lgs 231/2001
3 L'art 2638 è stato modificato con D.Lgs n° 180 del 16/11/2015
Con il decreto 38/2017 modificato l'art 2635 e istituito nuovo 2635 bis

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**SANZIONI**	
REATI-PRESUPPOSTO	**PECUNIARIE**	**INTERDITTIVE**
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni Articolo 270-bis cp *(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)* Articolo 270-ter c p *(Assistenza agli associati)* Articolo 270-quater cp *(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)* Articolo 270-quinquies c p *(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)* Articolo 270-sexies c p *(Condotte con finalità di terrorismo)* Articolo 280 c p *(*Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Articolo 280-bis c p *(*Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Articolo 289-bis c p (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Articolo 302 c p (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999	Da 200 a 700 quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo Articolo 270-bis cp *(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)* Articolo 270-ter c p *(Assistenza agli associati)* Articolo 270-quater cp	Da 400 a 1000 quote	

(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Articolo 270-quinquies c p *(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)* Articolo 270-sexies c p *(Condotte con finalità di terrorismo)* Articolo 280 c p *(*Attentato per finalità terroristiche odi eversione) Articolo 280-bis c p *(*Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Articolo 289-bis c p (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Articolo 302 c p (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999		

Mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-*quater*.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Reato contro la personalità individuale

Art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale	**SANZIONI**	
REATI-PRESUPPOSTO	**PECUNIARIE**	**INTERDITTIVE 1**
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo **(art. 600-*bis*, co. 2, c.p.)** Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica **(art. 600-*ter*, co. 3 e 4 c.p.)** Detenzione di materiale pedopornografico **(art. 600-*quater* c.p.)** Adescamento di minorenni **(art. 609-*undecies* c.p.)**	Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)	
Prostituzione minorile **(art. 600-*bis*, co. 1, c.p.)** Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale **(art. 600-*ter*, co. 1 e 2, c.p.)** Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile **(art. 600 *quinquies* c.p.)**	Da trecento a ottocento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù **(art. 600 c.p.)** Tratta di persone **(art. 601 c.p.)** Acquisto e alienazione di schiavi **(art. 602 c.p.)** Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro **603 bis c.p.**	Da quattrocento a mille quote	

1 Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
2 l'art 603 bis è stato introdotto dall'art 6 del disegmo di legge S 2217 del 18 10 2016.

Reati di "market abuse"

Art. 25-*sexies* d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato	**SANZIONI**	
REATI-PRESUPPOSTO10	**PECUNIARIE**	**INTERDITTIVE**
Abuso di informazioni privilegiate **(art. 184 d.lgs. 58/1998)** Manipolazione del mercato **(art. 185 d.lgs. 58/1998)**	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-*quinquies* del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e della sicurezza sul lavoro

Art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo **55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)**	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro **(art. 589 c.p.)**	Da 250 a 500 quote	
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro **(art. 590, co. 3, c.p.)**	Non superiore a 250 quote	Per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Ricettazione **(art. 648 c.p.**) Riciclaggio **(art. 648-*bis* c.p.)** Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita **(art. 648-*ter* c.p.)** Autoriciclaggio **(art. 648 - ter 1 c.p.)**	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Art. 25 *octies 1* d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 493 ter c.p.),**	Da trecento a ottocento quote (*sino a 500 quote se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;* *da 300 a 800 quote se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione*)	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 493 quater c.p.**) Frode informatica (640 ter c.p.)	Fino a 500 quote (*sino a 500 quote se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;* *da 300 a 800 quote se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione*)	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale trasferimento fraudolento di valori",	si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;	

A seguito del D.Lgs 8/11/2021 n° 184 art 3

Reati in tema di violazione del diritto d'autore

Art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	**SANZIONI**	
REATI-PRESUPPOSTO	**PECUNIARIE**	**INTERDITTIVE**
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)	Fino a 500 quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

Art. 25-*decies* d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria **(art. 377-*bis* c.p.)**	Fino a cinquecento quote	NO

Reati ambientali

Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette **(art. 727-*bis* c.p.)**	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Inquinamento ambientale (452 bis)	Da duecentocinquanta a seicento quote	interdizione per un anno
Disastro ambientale (452 quater)	Da quattrocento a ottocento quote	interdizione per un anno
Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies)	da duecento a cinquecento quote	
Circostanze aggravanti (452-octies)	da trecento a mille quote;	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'(452-sexies)	da duecentocinquanta a seicento quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto **(art. 733-*bis* c.p.)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali **(art. 137 d.lgs. 152/2006)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 3, 5, primo periodo, e 13)**	NO
	Da duecento a trecento quote **(co. 2, 5, secondo periodo, 11)**	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti **(art. 260 d.lgs. 152/2006)**	Da trecento a cinquecento quote **(co. 1)** Da quattrocento a ottocento quote **(co. 2)**	stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti **(art. 256 d.lgs. 152/2006)**	Fino a duecentocinquanta quote **(co. 1, lett. *a*,** e **6, primo periodo)** Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 1, lett. *b*, 3 primo periodo e 5)** Da duecento a trecento quote **(co. 3, secondo periodo)** Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Nella sola ipotesi del **comma 3, secondo periodo**, si applicano per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti **(art. 257 d.lgs. 152/2006)**	Fino a duecentocinquanta quote **(co. 1)** Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 2)**	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari **(art. 258 d.lgs. 152/2006)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 4, secondo periodo)**	
Traffico illecito di rifiuti **(art. 259 d.lgs. 152/2006)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 1)**	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti **(art. 260-*bis* d.lgs. 152/2006)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo)** Da duecento a trecento quote **(co. 8, secondo periodo)**	
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	

Reati in materia di ozono e atmosfera **(art. 3, co. 6, l. 549/1993)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera **(art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)**	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi **(art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)**		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque **(art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque **(art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)**	Da duecento a trecento quote	

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25-*duodecies* d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento **(art. 22, co. 12-*bis*, d.lgs. 286/1998)**	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
3.P**romuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:**	**da quattrocento a mille quote.**	SI Per non meno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; **b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;** **c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;** **d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;** **e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.** **3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.** **3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:** **a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;** **b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto**. (**Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,)**		- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
.Al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o	**cento a duecento quote**.	SI Per non meno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007)

più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. **(Art 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive odificazioni,**		- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Il D.L. 145/2024 ha introdotto modifiche significative per la responsabilità amministrativa degli enti in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro, integrando l'articolo 25-duodecies de D.Lgs 231/2001, che ora include sanzioni più severe per i reati di sfruttamento della manodopera e il caporalato, soprattutto se commessi ai danni di lavoratori stranieri. Il decreto prevede anche nuovi obblighi per le imprese: il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori può ora comportare sanzioni interdittive, come la sospensione delle attività. La misura è mirata a rafforzare la protezione dei lavoratori irregolari, introducendo inoltre agevolazioni per le vittime, come permessi di soggiorno per coloro che denunciano le condizioni di sfruttamento.

Reato di Razzismo e Xenofobia

Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e Xenofobia		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. **3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.** **(art. 3, co. 3,3 bis L.654/1975)**	Da duecento a ottocento quote	Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017

«Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).
- 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzodi apparecchi vietati

Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 ex art 5 l 39/2019		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Art. 1(Frode in competizioni sportive) - 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Art. 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) - 1. Chiunque	a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.	Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), dell'art 5 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione2. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo		

110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero4. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione5. **1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401**		

Reati Tributari

1 In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, **previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, dl 10/3/2000 n°74** 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni **e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, **previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, dl 10/3/2000 n°74** 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."; **f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili,** **previsto dall'articolo 10, dl 10/3/2000 n°74** Art. 10.Occultamento o distruzione di documenti contabili 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. **g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, **previsto dall'articolo 11, dl 10/3/2000 n°74** Art 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.	Fino a **quattrocento** quote (aumento di un terzo se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità)	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti **previsto dall'articolo 2, comma 1,dl 10/3/2000 n°74** E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti	Fino a **cinquecento** quote (aumento di un terzo se dal reato siano conseguiti un	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse

per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (es certificazioni rilasciate ai dipendenti superiori a quanto erogato x indebita deduzione dei costi) c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, **previsto dall'articolo 3, dl 10/3/2000 n°74;** art. 3Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre miliardi. d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, **previsto dall'articolo 8, comma 1, dl 10/3/2000 n°74;** Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.	profitto di rilevante entità)	- divieto di pubblicizzare beni e servizi
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di invadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4	sanzione pecuniaria fino a trecento quote; (aumento di un terzo se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità)	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater	sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote(aumento di un terzo se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità)	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Contrabbando

Art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/2001 – Contrabbando		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,	Fino a **duecento** quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro	Fino a quattrocento quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Il D.Lgs. 141/2024 ha riformato il reato di contrabbando nel contesto della responsabilità amministrativa degli enti, modificando l'articolo 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001. La riforma ha introdotto aggiornamenti sostanziali per allineare le norme italiane al Codice doganale dell'Unione Europea e ha previsto un sistema di sanzioni più specifico e razionale. riformulato le disposizioni sul contrabbando.

Art. 25 septiesdecies d.lgs 231/2001 (**Delitti contro il patrimonio culturale)**		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo **518-novies c.p**. - Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).	Da 100 a 400 quote	Per 2 anni interdizione a: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter- Appropriazione indebita di beni culturali 518-decies - Importazione illecita di beni culturali 518-undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Da 200 a 500 quote	

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. 518-quaterdecies Contraffazione di opere d'arte del c.p.	Da 300 a 700 quote	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi-
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis - furto di beni culturali 518-quater - ricettazione di beni culturali 518-octies -falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Da 400 a 900 quote	

Art. 25 duodevicie d.lgs 231/2001 (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici,		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies Riciclaggio di beni culturali 518-terdecies del c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Da 500 a 1.000 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Reati transnazionali

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Associazione per delinquere **(art. 416 c.p.)** Associazione di tipo mafioso, anche straniera **(art. 416-*bis* c.p.)** Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri **(art. 291-*quater* d.P.R. 43/1973)** Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope **(art. 74 d.P.R. 309/1990)**	Da 400 A 1000 quote	Per almeno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o

		agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Reati in materia di immigrazione clandestina **(art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. 286/1998)**	Da 200 a 1000 quote	Per non oltre due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria **(art. 377-*bis* c.p.)** Favoreggiamento personale **(art. 378 c.p.)**	Fino a 500 quote	NO

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.2 Sanzioni

Le sanzioni applicabili alla società che incorra nella responsabilità di cui al Decreto, possono essere di tipo pecuniario (attualmente fino ad un massimo di 1,55 milioni di euro)[1] e di tipo interdittivo, quali la proibizione di contrarre con la pubblica amministrazione, il divieto di pubblicità e la sospensione dell'intera attività, in via temporanea o definitiva e secondo una graduazione crescente in base alla gravità o reiterazione dell'illecito[2].

In particolare, per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, essa è obbligatoriamente applicata, in base all'articolo 10, 1 comma, in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da

[1] La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

[2] A ciò si aggiunge sempre la confisca del vantaggio economico tratto dalla società come conseguenza del reato, confisca che può essere applicata dal giudice per equivalente, a valere su qualsiasi bene o conto aziendale e, in taluni casi, la pubblicazione della sentenza di condanna.

reato, mentre le altre sanzioni sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso o tentato.

I criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria sono di due tipi:

a) quelli oggettivi, legati alla gravità del fatto ed al grado della responsabilità dell'ente, nonché alle attività poste in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti, che incidono sulla determinazione del numero delle quote applicate;

b) quelli soggettivi, legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che incidono sulla determinazione del valore pecuniario della quota, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è inoltre soggetta ad un regime di riduzione, da un terzo alla metà, in virtù di determinati fatti, che potrebbero definirsi attenuanti, di carattere oggettivo.

Le ***sanzioni interdittive*** consistono nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio o nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi o nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente (art. 15) da parte di un commissario (giudiziale) per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando:

a) la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni interdittive, rappresentano senz'altro il rischio maggiore per Fidimpresa poiché determinerebbero la chiusura delle proprie attività. Esse si applicano tuttavia solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (i reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell' ordine democratico, i delitti informatici e trattamento illecito dei dati, i delitti di criminalità organizzata, per l' omicidio colposo e le lesioni colpose gravi e gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell' igiene e della salute sul lavoro, i reati contro il patrimonio, nonché il delitti contro la personalità individuale e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) ed a condizione che ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all' altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b. sussista la reiterazione degli illeciti.

Nel caso in cui i delitti siano tentati, e cioè si siano compiuti atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il reato, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo

alla metà, mentre ne è esclusa l' irrogazione nel caso in cui l' ente impedisca volontariamente il compimento dell' azione o la realizzazione dell' evento delittuoso.

Si precisa, a norma dell'art 25 comma 5 bis che se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 del d.lgs 231/2001;

QUADRO DEL SISTEMA SANZIONATORIO art.9 e 10 del D.lgs. 231/2001 sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.	
Le sanzioni PECUNIARIE variano da un minimo di 25.822 euro a un massimo di 1.549.370 euro (e sequestro conservativo in sede cautelare). Sono fissate dal giudice tenendo conto: • della gravità del fatto; • del grado di responsabilità dell'ente; • dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; • delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.	Le sanzioni INTERDITTIVE (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (ricordando che, ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.lgs "le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") possono consistere in: • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni e servizi.
CONFISCA (e sequestro preventivo in sede cautelare)	PUBBLICAZIONE della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva

1.3 I presupposti della responsabilità dell'ente

L'ente può essere chiamato a rispondere nel caso di commissione, o tentata commissione[3], di un reato da parte di una o più persone fisiche qualificate, ove tale reato risulti commesso nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio (salvo le deroghe relative a taluni reati ed indicate nella Parte Speciale).

[3] Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

In particolare, il reato deve essere stato commesso da determinati soggetti che abbiano con l'ente un rapporto funzionale e, precisamente, da coloro che si trovino:

- in posizione apicale (o di comando) rispetto alla struttura dell'ente, cioè al vertice del medesimo; ovvero
- in posizione di sottoposti a tali soggetti.

E' opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati

Poiché l'obbiettivo della norma è non solo punire ma anche prevenire la commissione di reati, il legislatore ha stabilito in alcune ipotesi una esimente generale, in altre una riduzione di pena, in presenza di un sistema di prevenzione idoneo.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esenzione da detta responsabilità qualora l'ente, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, dimostri che:

a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera *b).*

Si ha esclusione della responsabilità ove le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al momento della commissione del reato o illecito; tuttavia anche l'adozione e l'attuazione del "modello" avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente (artt. 12, comma 3, 17, comma 1, lettera *c)*, e 18, comma 1, del decreto n. 231).

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. A tal proposito, tuttavia, l'articolo 7 del d.lgs. stabilisce che la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto individua le esigenze a cui debbono rispondere i modelli di organizzazione, gestione e controllo in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, dettando nella sostanza lo schema di detti modelli, e cioè:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, esso stabilisce che il modello può essere efficacemente attuato solo a fronte di:

a) una verifica periodica del modello e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.5 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede "*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*".

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001, Confindustria ha per prima emanato un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*; di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Queste sono state approvate per prime e seguite poi dalle varie linee guida di altre associazioni tra cui anche quelle di Confcommercio i cui punti fondamentali possono essere così brevemente riassunti: attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto; predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confcommercio sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
    - autonomia e indipendenza;
    - professionalità;
    - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confcommercio, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

II. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FIDIMPRESA FRIULVENETO

2.0 FIDIIMPRESA FRIULVENETO S.C.P.A.

2.0.1 Identità e struttura del Confidi

FidImpresa FriulVeneto nasce **nel 1979** come Consorzio Fidi Fidicommercio con lo scopo di agevolare l'accesso al credito dei soci mediante l'erogazione di garanzie.
Dal 2001 il proprio sistema organizzativo aziendale ottiene la certificazione di qualità ISO 9001 – 2000.
Nel 2005 si ha la trasformazione in Cooperativa in preparazione della futura fusione con la Cooperativa Unionfidi di Venezia ed iscrizione al TUB.
Nel **marzo 2008** la fusione per incorporazione di Unionfidi in Fidicommercio dà vita a Fidimpresa Venezia s.c.p.a.. Questa fusione ha portato l'attività finanziaria ad essere oltre il limite dei 75.000.000 euro, con conseguente obbligo di iscrizione all'elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 TUB.
La domanda di iscrizione è stata presentata il 29 dicembre 2009 e l'iscrizione è stata deliberata da Banca d'Italia il **02 novembre 2010**.
A gennaio 2013 fusione per incorporazione con la cooperativa Unionfidi di Belluno**.**
Nel 2015 nuova fusione per incorporazione **con la cooperativa Fiditurismo di Jesolo.**

Nel 2017 nuova fusione per incorporazione con la cooperativa TerFidi di Vicenza.
Nel 2025 fusione per incorporazione del Confidi Friuli.

2.0.2 Governo societario

La struttura di governance di Fidimpresa Friulveneto è organizzata nel modo seguente:
Le assemblee locali nominano i rappresentanti che vanno a comporre l'assemblea dei soci
a) l'Assemblea dei soci, cui secondo il codice civile compete il potere di nomina degli organi sociali, di approvazione del bilancio di esercizio e di modifica dello statuto, di approvazione dei regolamenti assembleari, di determinazione dei compensi per gli Amministratori e per i sindaci e di quanto altro previsto nello statuto sociale;
b) il Consiglio di Amministrazione, quale organo strategico per la gestione della Società;
c) il Collegio Sindacale, che svolge la funzione di controllo sull'amministrazione e sulla gestione, nonché sull'efficienza del sistema dei controlli interni. Il controllo legale, in conformità al codice civile e all'art. 36 dello statuto, è stato affidato dall'Assemblea ad una società di revisione;
d) il Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da membri dello stesso, che svolge funzioni deliberative in materia di rilascio delle garanzie in base a precise e limitate deleghe di potere deliberate dal Consiglio stesso;
e) il Direttore assicura la conduzione unitaria della Cooperativa secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il **Consiglio di Amministrazione** ha tutti i poteri per la gestione della cooperativa che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo statuto all'Assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi, anche in materia di rilascio delle garanzie, al Comitato Esecutivo, al Direttore o ad eventuali responsabili di filiale, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega.
Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di membri stabilito dalla stessa Assemblea, comunque non inferiore a sette né superiore a tredici, tra cui un Presidente e un vice Presidente (nel caso di due Vice Presidenti uno farà la funzione di vicario).
I Consiglieri rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni.

Il **Comitato Esecutivo** esercita il potere conferitogli dal Consiglio di Amministrazione, secondo le deleghe ed entro i limiti definiti, con le modalità specificate nei regolamenti aziendali.
Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri del CdA, da quest'ultimo nominati. Le riunioni del Comitato sono convocate con le modalità previste dallo Statuto all'art. 32 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale, tenuto dal Comitato stesso ed è trasmesso senza indugio al Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo assistono i sindaci e partecipa, con parere consultivo, il Direttore.

Al **Collegio Sindacale** sono demandate le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile.
Il Collegio Sindacale contribuisce ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione nonché a preservare l'autonomia dell'impresa.

Valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative nonché l'efficienza del sistema dei controlli interni ed in particolare del controllo dei rischi, del funzionamento dell'*internal audit* e del sistema informativo contabile.
Può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni di tutte le unità delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo.
L'attività di controllo può determinare la formulazione da parte del Collegio Sindacale di osservazioni e proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate. Di tali osservazioni e proposte, nonché della successiva attività di verifica del Collegio sull'attuazione di eventuali provvedimenti, deve essere conservata adeguata evidenza.
Il Collegio Sindacale informa inoltre tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività dell'intermediario.
I Sindaci devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

La **Direzione** persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Cooperativa e l'efficacia del sistema dei controlli interni. La sua attività è regolata dall'art. 37 dello Statuto.
In particolare il Direttore Generale:

- è il capo della struttura operativa e cura il coordinamento operativo aziendale;
- sovrintende al personale, ne coordina l'attività e può avanzare proposte in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale;
- cura di regola l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- garantisce l'efficace gestione dell'operatività aziendale e dei rischi cui l'intermediario si espone, definendo procedure di controllo adeguate;
- sovrintende, utilizzando anche professionisti esterni, alla gestione di tutti i servizi offerti dalla Società e allo svolgimento delle operazioni secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
- individua e valuta i fattori di rischio;
- verifica la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività;
- definisce i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
- definisce i canali per la comunicazione a tutto il Personale delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità nonché i flussi informativi necessari a garantire al Consiglio di Amministrazione piena conoscenza dei fatti aziendali;
- attua le direttive del Consiglio di Amministrazione per la realizzazione e la verifica della funzionalità dei sistemi informativi aziendali;
- gestisce i rapporti inerenti le convenzioni stipulate con Istituti di Credito ed altri enti pubblici o privati, anche relativamente alla eventuale fase di contenzioso;

Il Direttore esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti stabiliti e con le modalità definite nei regolamenti.
Il Direttore partecipa, con parere consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Ai **Comitati Tecnici Consultivi** spetta esprimere un parere motivato non vincolante che verrà portato all'attenzione dei soggetti titolari di poteri deliberativi in materia di concessione di garanzie. Sono stati costituiti sette Comitati Tecnici: uno per ciascuna delle seguenti province in cui opera il Confidi: BL, TV, VE, VI, PD, PN, UD composti da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri cad. uno rappresentativi della provincia di appartenenza e da ultimo il Comitato Tecnico del Turismo con competenze su tutto il territorio di riferimento per le attività turistiche.

Il **Consiglio di Amministrazione** è convocato dal Presidente.
Esso si riunisce normalmente una volta al mese, solitamente presso la sede legale.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.
Il **Collegio Sindacale** si riunisce almeno ogni novanta giorni.
Esso partecipa alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Il **Comitato Esecutivo** si riunisce normalmente ogni quindici giorni.

I **Comitati Tecnici Consultivi** si riuniscono normalmente una volta al mese.

2.0.3 Assetto organizzativo

La struttura organizzativa funzionale e gerarchica è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver sentito e valutato le proposte della Direzione.

I referenti delle unità organizzative, in via temporanea e/o straordinaria, in relazione alle necessità aziendali, possono essere preposti contestualmente anche ad altra unità.

L'unità organizzativa di base è **l'ufficio**. All'ufficio possono essere assegnate una o più risorse, delle quali almeno una ne è il referente.

Gli uffici di Sede rispondono direttamente alla Direzione, e sono:

- controllo rischi, compliance, antiriciclaggio
- segreteria di Direzione;
- gestione risorse umane;
- organizzazione;
- legale e contenzioso.

Gli uffici di Area rispondono direttamente alla Direzione, e sono:

- per Area Crediti: Segreteria Fidi, Fidi ordinari e speciali, Monitoraggio credito;
- per Area Amministrazione: Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza, Tesoreria e Finanza;
- per Area Commerciale: Filiali.

Le attività di controllo di terzo livello sono svolte dall'Internal audit, che risponde direttamente al CdA e si coordina operativamente con il proprio referente interno nominato. Tale funzione è attribuita alla Simonetto Giovanni Srl in possesso di idonei requisiti e opportunamente contrattualizzata.

Il principale raggruppamento organizzativo di rete sul territorio è rappresentato dalla **filiale**.

Ogni filiale ha un referente che risponde direttamente al Direttore e coordina il lavoro degli addetti. Ad ogni filiale è attribuito normalmente per i seguenti compiti omogenei:

- credito ordinario;
- credito agevolato;
- consulenza creditizio finanziaria;
- back office.

Il **Direttore** rappresenta il vertice esecutivo del Confidi al quale tutto il personale sarà tenuto a rispondere.

Alle Unità organizzative sono assegnati i compiti, i poteri e le responsabilità indicati nel Regolamento Interno che fa parte integrante del presente documento.
Si rinvia all'organigramma del 28/04/2025 per la sua esposizione grafica.

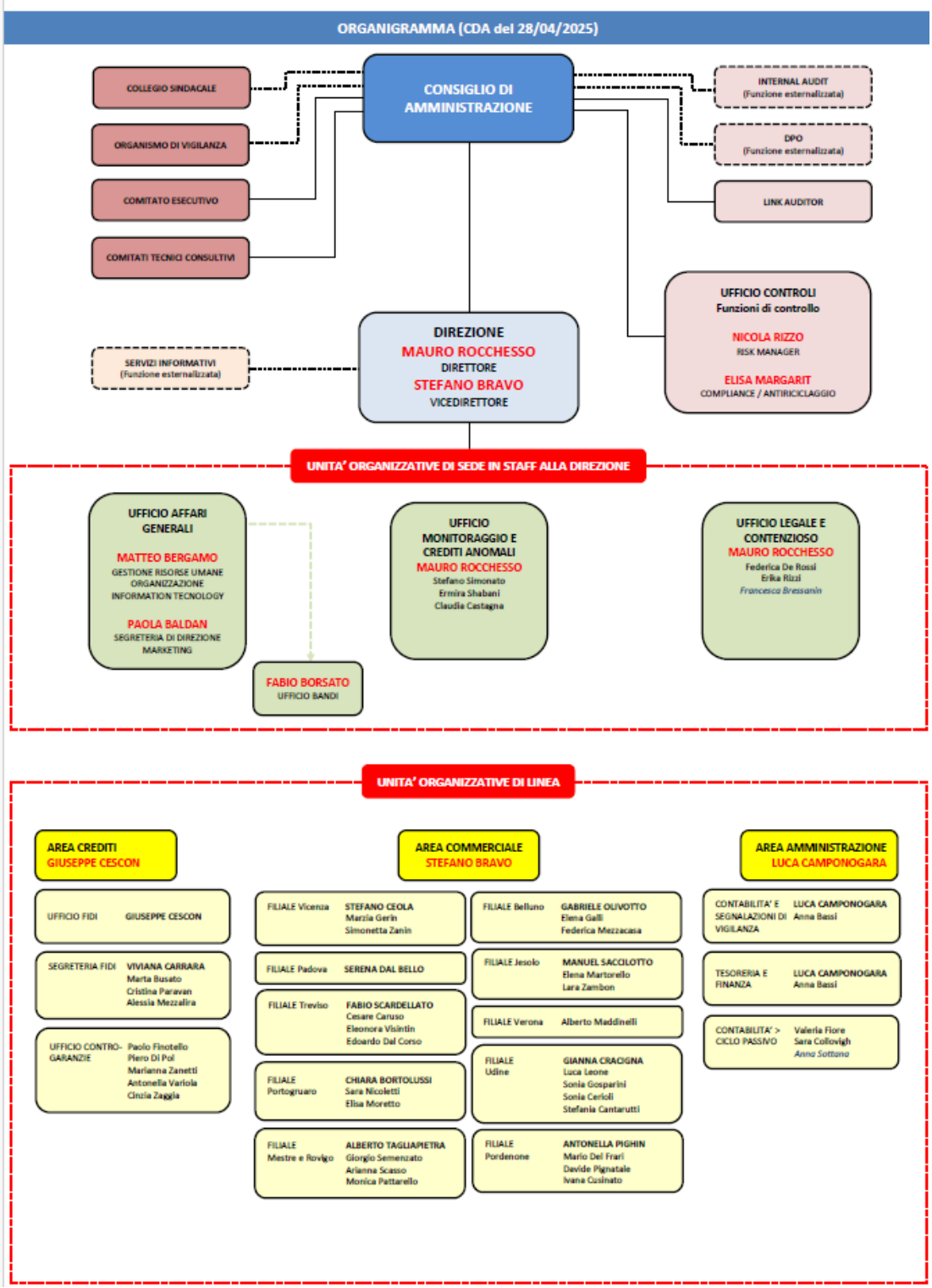
ORGANIGRAMMA (CDA del 28/04/2025)
COLLEGIO SINDACALE
ORGANISMO DI VIGILANZA
COMITATO ESECUTIVO
COMITATI TECNICI CONSULTIVI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INTERNAL AUDIT (Funzione esternalizzata)
DPO (Funzione esternalizzata)
LINK AUDITOR
UFFICIO CONTROLI
Funzioni di controllo
NICOLA RIZZO
RISK MANAGER
ELISA MARGARIT
COMPLIANCE / ANTIRICICLAGGIO
SERVIZI INFORMATIVI (Funzione esternalizzata)
DIREZIONE
MAURO ROCCHESSO
DIRETTORE
STEFANO BRAVO
VICEDIRETTORE
UNITA' ORGANIZZATIVE DI SEDE IN STAFF ALLA DIREZIONE
UFFICIO AFFARI GENERALI
MATTEO BERGAMO
GESTIONE RISORSE UMANE
ORGANIZZAZIONE
INFORMATION TECNOLOGY
PAOLA BALDAN
SEGRETERIA DI DIREZIONE
MARKETING
FABIO BORSATO
UFFICIO BANDI
UFFICIO MONITORAGGIO E CREDITI ANOMALI
MAURO ROCCHESSO
Stefano Simonato
Ermira Shabani
Claudia Castagna
UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO
MAURO ROCCHESSO
Federica De Rossi
Erika Rizzi
Francesca Bressanin
UNITA' ORGANIZZATIVE DI LINEA
AREA CREDITI
GIUSEPPE CESCON
UFFICIO FIDI GIUSEPPE CESCON
SEGRETERIA FIDI VIVIANA CARRARA
Marta Busato
Cristina Paravan
Alessia Mezzalira
UFFICIO CONTRO-GARANZIE Paolo Finotello
Piero Di Pol
Marianna Zanetti
Antonella Variola
Cinzia Zaggia
AREA COMMERCIALE
STEFANO BRAVO
FILIALE Vicenza STEFANO CEOLA
Marzia Gerin
Simonetta Zanin
FILIALE Padova SERENA DAL BELLO
FILIALE Treviso FABIO SCARDELLATO
Cesare Caruso
Eleonora Visintin
Edoardo Dal Corso
FILIALE Portogruaro CHIARA BORTOLUSSI
Sara Nicoletti
Elisa Moretto
FILIALE Mestre e Rovigo ALBERTO TAGLIAPIETRA
Giorgio Semenzato
Arianna Scasso
Monica Pattarello
FILIALE Belluno GABRIELE OLIVOTTO
Elena Galli
Federica Mezzacasa
FILIALE Jesolo MANUEL SACCILOTTO
Elena Martorello
Lara Zambon
FILIALE Verona Alberto Maddinelli
FILIALE Udine GIANNA CRACIGNA
Luca Leone
Sonia Gosparini
Sonia Cerioli
Stefania Cantarutti
FILIALE Pordenone ANTONELLA PIGHIN
Mario Del Frari
Davide Pignatale
Ivana Cusinato
AREA AMMINISTRAZIONE
LUCA CAMPONOGARA
CONTABILITA' E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA LUCA CAMPONOGARA
Anna Bassi
TESORERIA E FINANZA LUCA CAMPONOGARA
Anna Bassi
CONTABILITA' > CICLO PASSIVO Valeria Flore
Sara Collovigh
Anna Sottano

2.1 Obiettivi del Modello e metodologia seguita per la sua predisposizione

Il presente documento, in attuazione dell'art. 6 del Decreto, disciplina il modello di organizzazione, gestione e controllo di Fidimpresa Friulveneto S.C.P.A. (di seguito la "**Società**") finalizzato ad evitare la commissione di reati di cui al Decreto e leggi collegate da parte dei suoi soggetti apicali e sottoposti (di seguito, per brevità, il "**Modello**").

L'adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di Fidimpresa FriulVeneto da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: soci, *manager*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

La presenza di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando gli *standard* di comportamento adottati dalla Società, aumentano infatti la fiducia e l'ottima reputazione di cui le stesse godono nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Società, in conformità ai suddetti principi etici e *standard* di comportamento.

In tale contesto, FidImpresa FriulVeneto ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal Decreto e coerente con il contesto normativo e regolamentale di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle linee guida di categoria emanate dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Con riferimento agli attuali standard di comportamento adottati dalla Società, è opportuno segnalare che le regole che la stessa ha adottato per disciplinare il suo operato, nonché i principi cui deve uniformarsi l'agire di tutti coloro che operano nel suo interesse sono contenuti, tra l'altro, nella seguente documentazione:

- statuto sociale;
- codice etico.

In particolare, il processo di attività funzionali allo studio, elaborazione e redazione, da parte di FidImpresa FriulVeneto, di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo al perseguimento delle finalità di cui al Decreto, è stato strutturato in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2 : rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
- fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
- fase 4: disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività svolte nel corso di ciascuna fase del progetto.

2.1.1. Identificazione delle aree di rischio.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "*aree di rischio*").

Nell'elaborazione del Modello si è reso necessario individuare, mediante un'analisi di tutte le unità organizzative della Società, le principali fattispecie di rischio/reato e le possibili modalità di realizzazione delle stesse. Ciò ha consentito di evidenziare le attività aziendali "a rischio reato", ovverosia quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio. Più in particolare dall'esito di tale attività, si è pervenuti:– alla preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nello svolgimento di attività "a rischio reato"; – all'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato, nonché delle possibili occasioni; – alla descrizione delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti. Le risultanze della fase in commento - comprensive dell'elencazione tipologica delle attività nel cui ambito è stato riscontrato un rischio di commissione dei reati di cui al Decreto o potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione dei medesimi - sono analiticamente illustrate **nell'Allegato 1 Valutazione dei Rischi** In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono:

- l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili, nonché
- l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "*persone chiave*").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa di FidImpresa FriuVeneto, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale ha permesso l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella fase 1:

- inventario dei processi aziendali;
- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare;
- individuazione delle *persone chiave* per il supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;
- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree che hanno riferimento, diretto o indiretto, con le attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

2.1.2 Rilevazione della situazione esistente (*as-is*).

Obiettivo della fase 2 è stata l'effettuazione dell'analisi e della valutazione, attraverso le interviste alle *persone chiave*, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, sono state analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali

aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

In questa fase è stata realizzata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti

L'analisi è stata compiuta attraverso interviste personali con le *persone chiave* che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

La fase 2 è stata caratterizzata dall'esecuzione di interviste strutturate con le *persone chiave*, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi elementari/attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti.

2.1.3 *Gap analysis* e piano di azione (*action plan*).

Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del Decreto, Fidimpresa Friulveneto ha eseguito un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("*as is*") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al Decreto ("*to be*").

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal Decreto e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

2.1.4. Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Scopo della fase 4 è stata la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni Decreto e alle linee guida delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La realizzazione della fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

Per le aree a rischio rilevate nel corso della Mappatura si è chiesto ai soggetti responsabili della gestione delle attività identificate di illustrare le procedure (anche prassi o disposizioni interne) operative e i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato.
In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.
La società con il presente documento manifesta la volontà di creare un unico documento nel quale racchiudere le procedure, le direttive e le circolari interne al fine di formalizzare correttamente in procedure ciò che prima era stabilito da disposizioni interne ovvero dall'uso o consuetudini recependo tutte le procedure di processo disposte per la funzionalità di soggetto vigilato da Banca d'Italia in qualità di iscritto ex art 106 TUB.
La società ritiene che la creazione di questo manuale operativo unificato costituisca la modalità operativa necessaria per far fronte alle aree "dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001" e per regolamentare il vivere quotidiano dell'azienda.
Ad oggi risulta quindi che in via generale le disposizioni interne, benché non tutte correttamente formalizzate, sono poste a presidio di processi aziendali sensibili e richiamano i seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- "proceduralizzazione" delle attività aziendali al fine di:
  - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
  - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

2.2 Adozione del Modello.

2.2.1 In generale

Il presente Modello, elaborato e redatto secondo quanto descritto in precedenza, è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di FidImpresa FriulVeneto, in conformità all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.

Il Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: i) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

FidImpresa FriulVeneto ha provveduto, sotto la propria esclusiva responsabilità, all'adozione del presente Modello mediante autonoma analisi ed apposita decisione del proprio organo amministrativo. Nel caso specifico l'assetto organizzativo esistente ed attuato dalla Cooperativa è un sistema strutturato ed organico nel quale sono presenti regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative. Il Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001 si inserisce, in una struttura già organizzata in cui è presente la segregazione dei compiti, in cui è prevista un'attività di controllo contabile, il Collegio Sindacale, la certificazione del bilancio, e sono definiti ruoli e principali responsabilità mediante l'adozione di un organigramma aziendale, esistono inoltre procedure informatiche a presidio della corretta evasione delle pratiche
La Società recepisce il dettato normativo previsto dal D.Lgs 231/2001 nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto, ma ne migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la relativa *Corporate Governance;* con la volontà di rendere omogenei i sistemi di controllo previsti dal decreto e quelli già presenti in azienda.

2.2.2 Attuazione del Modello

FidImpresa FriulVeneto attua il presente Modello nell'ambito della propria organizzazione.

Sotto la propria esclusiva responsabilità, FidImpresa FriulVeneto provvede all'attuazione del Modello nel proprio ambito organizzativo in relazione alle proprie caratteristiche ed alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nelle aree a rischio .

2.2.3 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di FidImpresa FriulVeneto.

È peraltro riconosciuta al Presidente di FidImpresa FriulVeneto la facoltà di apportare al testo del presente Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale (quali, ad esempio, quelle necessarie per l'adeguamento del testo del presente Modello all'eventuale,

futura variazione di riferimenti normativi).

Il presente Modello prevede inoltre, in alcune sue parti, la competenza esclusiva del Presidente di FidImpresa FriulVeneto e, in altre sue parti, la competenza esclusiva dell'Organismo ad apportare integrazioni di carattere specifico.

2.3 Contenuto, struttura e funzione

Il presente Modello è stato predisposto sulla base delle norme contenute nel Decreto nonché delle linee guida elaborate da Confindustria, (tenendo conto anche delle linee guida elaborate dall'ABI e dalla Confcommercio per quanto compatibili) e recepisce, altresì, gli orientamenti e le evoluzioni giurisprudenziali in materia.

Il Modello, strutturato in un complesso articolato di documenti, è composto dai seguenti elementi:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- previsione di *standard* di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- vigenza di un Codice Etico contenente i principi fondamentali a cui si ispira il sistema organizzativo, amministrativo e contabile e – quale parte di esso – il modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'istituzione di un organismo di vigilanza cui sono deputate le funzioni previste dal Decreto;
- definizione dei flussi informativi da e verso l'organismo di vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi *standard* di controllo;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel modello;
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del modello.

Il Modello consta di (i) una Parte Generale, illustrativa del contesto normativo di riferimento, degli obiettivi, delle linee di struttura e delle modalità di implementazione dello stesso; e di (ii) una Parte Speciale, relativa alle tipologie di reato specificamente sanzionate dal Decreto.

Il Modello identifica le aree in cui più alto è il rischio di commissione di reati, ed introduce sistemi di procedimentalizzazione e controllo delle attività, da svolgersi anche in via preventiva.

L'individuazione delle aree a rischio e la procedimentalizzazione delle attività consente (i) di sensibilizzare dipendenti e management sulle aree ed i rispettivi aspetti della gestione aziendale che richiedono maggiore attenzione; (ii) di esplicitare la ferma condanna di tutte le condotte che integrino la fattispecie di reato; (iii) di sottoporre tali aree ad un sistema costante di monitoraggio e controllo, funzionale ad un intervento immediato in caso di commissione di reati.

2.4 Verifiche periodiche ed aggiornamento

Il presente Modello è sottoposto al costante monitoraggio dell'Organismo di FidImpresa FriulVeneto (come definito ed identificato nel successivo paragrafo 3.1), il quale anche attraverso l'accertamento delle violazioni, ne verifica la funzionalità, mettendone in evidenza eventuali lacune e segnalando le opportunità di modifica.

L'Organismo ha il compito di monitorare costantemente il Modello, anche attraverso l'accertamento delle violazioni, verificandone la funzionalità, mettendone in evidenza eventuali lacune e segnalando le opportunità di modifica. L'Organismo di FidImpresa Friul Veneto:

- presenta periodica (su base almeno semestrale) al Consiglio di Amministrazione di FidImpresa FriulVeneto una relazione sullo stato di attuazione ed efficacia del Modello in cui sono indicati gli strumenti utilizzati per la diffusione dello stesso, le eventuali violazioni, la tipologia e la frequenza dei reati commessi, nonché le condotte che hanno portato all'integrazione delle fattispecie;
- formula, sulla base di quanto sopra, proposte di modifica del Modello, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Fidimpresa Friulveneto;
- verifica l'attuazione e l'efficacia del Modello presso Fidimpresa Friulveneto a seguito delle modifiche ad esso apportate.

2.5 Rapporti con il Codice Etico

Il Modello costituisce un documento giuridicamente distinto ed autonomo rispetto al Codice Etico, adottato da FidImpresa FriulVeneto con delibera del consiglio di amministrazione. Tale Codice Etico costituisce parte integrante del sistema di organizzazione, gestione e controllo nonché di prevenzione adottato.

In particolare:

- il Codice Etico che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti di dipendenti, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, mercato finanziario (in generale, quindi, con riferimento a soggetti portatori di interesse nei confronti della società); il Codice Etico mira quindi a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente ed anche al di là di quanto previsto dal Decreto o dalla normativa vigente;
- il presente Modello è strumento adottato sulla base delle precise indicazioni normative contenute nel Decreto, orientato alla riduzione del rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto da parte di soggetti apicali della Società.

III. ORGANISMO DI VIGILANZA DI FIDIMPRESA FRIULVENETO

3.1 Organismo di FIDIMPRESA FRIULVENETO

3.1.1 Identificazione

In base alle previsioni del Decreto – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del Decreto stesso, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal Decreto.

Le Linee guida di Confindustria, che rappresentano il primo codice di comportamento per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto redatto da un'associazione di categoria, individuano quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria

i) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l'inserimento dell'organismo di vigilanza "*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*", la previsione di un "*riporto*" dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;

ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al "*bagaglio di strumenti e tecniche*" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza;

iii) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e "*priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari*".

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza.

Le Linee Guida di Confindustria indicano quali opzioni possibili per l'ente, al momento dell'individuazione e configurazione dell'organismo di vigilanza:

(i) l'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al comitato per il controllo interno, ove esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o indipendenti;

(ii) l'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza alla funzione di *internal auditing*, ove esistente;

(iii) la creazione di un organismo *ad hoc*, a composizione mono soggettiva o pluri soggettiva, costituito, in quest'ultimo caso, da soggetti dell'ente (es. responsabile dell'*internal audit*, della funzione legale, ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco) e/o da soggetti esterni (es. consulenti, esperti, ecc.);

(iv) per gli enti di piccole dimensioni, sarebbe possibile l'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza all'organo dirigente.

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2015 ha affidato la funzione di organismo di vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello e a curarne l'aggiornamento (di seguito denominato "**Organismo di Vigilanza**" o "**Organismo**"), alla seguente organo collegiale come alla opzione (iii) su ricordata costituito dal :

Rag. Emilia Mondin esperto esterno con il ruolo di presidente, Giorgio Sina consigliere di amministrazione con il ruolo di componente, Dr. Giovanni Simonetto esperto esterno con il ruolo di componente, dal Dr Nicola Rizzo responsabile della funzione di risk management con il ruolo di componente.

In considerazione della specificità dei compiti attribuiti all'Organismo e delle professionalità di volta in volta richieste, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento l'Organismo si avvale della collaborazione fissa del responsabile della funzione di Compliance dr. Elisa Margarit e delle funzioni interne della Società di volta in volta competenti.

Inoltre, ove siano richieste specializzazioni non presenti all'interno delle funzioni sopra indicate, l'Organismo potrà fare ricorso ad altre funzioni della Società nonché a consulenti esterni, i quali saranno nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su specifica richiesta ed indicazione dell'Organismo stesso.

3.1.2 Nomina

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il numero di esercizi sociali stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina e comunque (ovvero in assenza di sua determinazione all'atto di nomina) non oltre tre esercizi, ed è rieleggibile.

L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni (in regime di cd. *prorogatio*) fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

3.1.3 Requisiti e decadenza

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, ovvero di ciascuno dei suoi componenti in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione, sostanzialmente conforme all'**Allegato in calce**, nella quale attesti l'assenza di:

- relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al

coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti del consiglio di amministrazione, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione, nonché soggetti apicali della Società;

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società o altre società del gruppo cui appartiene la Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

All'atto del conferimento dell'incarico, l'altro o gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati devono analogamente rilasciare una dichiarazione, sostanzialmente conforme **all'Allegato in calce**, nella quale attestano l'avvenuta nomina in linea con le linee guida (iii) di capitolo 3.1.1 in quanto amministratore ovvero sindaco ovvero con le linee guida (i) (ii) (iv) in caso di nomina di altri consiglieri, internal auditors o dipendenti.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia agli altri componenti dell'Organismo e decadrà automaticamente dalla carica.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra indicati motivi di ineleggibilità o ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio conflitti di interesse, relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed etiche cui la Società si informa nell'esercizio di tutte le sue attività,

tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

3.1.4 Rinuncia, sostituzione

L'Organismo di Vigilanza o il suo membro che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare l'Organismo di Vigilanza o uno o più dei suoi membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua o loro sostituzione con deliberazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello, se del caso.

I membri dell'Organismo di Vigilanza nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

3.1.5 Indipendenza e revoca

L'adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con l'Organismo (o i soggetti che lo compongono) è sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, è data adeguata informazione da parte del Presidente, o in sua carenza da parte del Presidente del Collegio Sindacale, all'Assemblea dei soci, alla prima occasione utile.

Fermo restando quanto precede, al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza o ai suoi membri, la revoca dell'Organismo di Vigilanza o di alcuno dei suoi membri, ovvero dei poteri loro attribuiti nell'ambito della relativa carica, può avvenire soltanto per una giusta causa.

A tale proposito, per "giusta causa" si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta; l'omessa redazione di un programma semestrale o annuale di verifiche ovvero della sua attuazione; in particolare, costituisce grave negligenza l'"*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità.

L'attribuzione al soggetto che ricopra la funzione di Organismo di Vigilanza, o di suo membro, di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale comunque incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza comporta l'incompatibilità di tale soggetto dalla funzione di Organismo di Vigilanza o di suo membro, a seconda del caso. Tale incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio di Amministrazione e da esso accertata mediante deliberazione, con conseguente decadenza e sostituzione di tale soggetto.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

3.1.6 Conflitti di interesse, concorrenza

Nel caso in cui, con riferimento ad una data operazione a rischio o categoria di operazioni a rischio, l'Organismo di Vigilanza o uno o più dei suoi membri dell'Organismo di Vigilanza si trovi, o ritenga di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, tale soggetto deve comunicare ciò immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (nonché agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, se ciò sia applicabile).

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale soggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; in tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- sollecitare la nomina di altro soggetto quale sostituto di tale soggetto per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in relazione all'operazione o categoria di operazioni in questione; oppure, in caso di organismo di vigilanza a composizione plurisoggettiva ove il conflitto di interessi riguardi uno solo dei suoi membri,
- delegare la vigilanza relativa all'operazione o categoria di operazioni in questione al solo altro membro o agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione o categoria di operazioni il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più altri soggetti coinvolti in una operazione o categoria di operazioni a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399 lett. c) c.c..

All'Organismo di Vigilanza ovvero a ciascuno dei suoi membri si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

3.1.7 Remunerazione e rimborsi spese

L'eventuale remunerazione spettante all'Organismo di Vigilanza o ai suoi componenti (ivi incluso il presidente, il vice presidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

3.1.8 Poteri di spesa, nomina di consulenti esterni

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di spesa illimitati, esercitabili senza necessità di preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo (esclusi in ogni caso gli interventi comportanti innovazioni di carattere strutturale dell'azienda), fermo restando il rispetto delle procedure interne di volta in volta vigenti in materia di pre-e post-informazione alle funzioni competenti della Società, anche al fine della redazione dei preventivi e consuntivi di spesa annuali o infrannuali – di regola semestrali - (budget) della Società.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi – sotto la sua diretta responsabilità –, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

All'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e di impegnarsi a rispettarle.

3.1.9 Funzioni e poteri

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza è individualmente titolare dei poteri di iniziativa e controllo spettanti all'Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001 e del Modello, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 4.1.3. Tali poteri di iniziativa e controllo non sono in alcun modo limitati dalle deliberazioni o decisioni assunte dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del presente regolamento, siano esse prese a maggioranza o all'unanimità dei suoi componenti.

All'Organismo sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della Società rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del presente Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello elaborando e formulando all'organo dirigente, mediante la presentazione di rapporti e/o relazioni scritte, proposte di modifica ed aggiornamento del Modello volte (i) a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta; (ii) ad adeguare il Modello a significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa ovvero (iii) a recepire eventuali modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- sottoporre proposte di integrazione ovvero di adozione di istruzioni per l'attuazione del presente Modello agli organi competenti;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al presente Modello (follow-up).

Nell'espletamento di tali funzioni l'Organismo ha il compito di:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello all'interno ed all'esterno della Società;

- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno della Società, accedendo alla relativa documentazione e, in particolare, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale per le diverse tipologie di reati;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, al fine di studiare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del presente Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del presente Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo- per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dirigente e dipendente;
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'attuazione del Modello;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al presente Modello;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo;
- sentito il parere del Collegio Sindacale, disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, fra l'altro, le risorse a propria disposizione, la convocazione, il voto e le decisioni dell'Organismo stesso;
- sentito il parere del Collegio Sindacale, adottare su base semestrale un programma delle proprie attività, con particolare riferimento alle verifiche da svolgere, i cui risultati sono riferiti agli organi di amministrazione e controllo ai sensi del successivo art. 4.1.3.

Il Consiglio di Amministrazione di FidImpresa FriulVeneto cura l'adeguata e tempestiva comunicazione alle strutture aziendali dei poteri e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, stabilendo espressamente specifiche sanzioni disciplinari in caso di mancata collaborazione nei confronti dell'Organismo stesso, secondo quanto meglio precisato nei paragrafi che seguono.

IV. FLUSSI INFORMATIVI

4.1 Obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza

4.1.1 Obblighi generali

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle aree a rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte funzionali alla commissione di reato.

All'interno del Confidi, i soggetti in posizione apicale ed i loro sottoposti saranno tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- le informazioni e la documentazione prescritta nella parte speciale del presente Modello con riferimento alle singole fattispecie di reato;
- tutte le condotte che risultino in contrasto o in difformità o comunque non in linea con le previsioni del presente Modello;
- tutte le notizie utili in relazione alla effettiva attuazione del presente Modello, a tutti i livelli aziendali;
- ogni altra notizia o informazione relativa all'attività della società nelle aree a rischio, che l'Organismo ritenga, di volta in volta, di acquisire.

Le segnalazioni di condotte non conformi al presente Modello dovranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali* " (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023).

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing recepisce la normativa europea, volta a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza. La Società, che come sopra illustrato aveva già dato applicazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 231/2001 predisponendo una adeguata procedura "Whistleblowing", si è conformata alle prescrizioni normative previste dal D.lgs. 24/2023 implementando una nuova procedura "Whistleblowing" (all. E al Modello)

e portando la stessa a conoscenza del personale aziendale e degli altri destinatari individuati dal D.lgs. 24/2023.

A norma di quanto dispone l'art 24 del D.lgs 24 del 10/3/2023 comma 5 con il novellato comma 2 bis dell'articolo 6 del d.lgs 231/2001

"5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 -bis . I modelli di cui al comma 1, lettera a) , prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) .»

Il modello espone i canali di segnalazione interna il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare. Informazioni più complete sono contenute nell'apposito allegato del Modello

Saranno pertanto rispettate le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro. Si tratta del d.lgs 24/2023 che tratta il recepimento anche della normativa europea in tema di Whistleblowing

Le suddette segnalazioni dovranno essere effettuate attraverso più "canali informativi dedicati" istituiti dal Confidi, con le modalità di volta in volta stabilite e comunicate, con la funzione di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo e di ricevere tempestivamente dall'Organismo eventuali chiarimenti.

L'ente incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni è stato individuato nell'Organismo di Vigilanza del Confidi.
Al fine di facilitare le segnalazioni nrl più sicuro anonimato sono stati definiti i seguenti canali:

a) Segnalazione fatta verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata all'OdV e da questi riportata a verbale. Essa viene effettuata, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto con l'OdV.
b) Canale informatico scritto e vocale il cui utilizzo si rimanda all'allegato

La procedura è articolata in quattro fasi:

a) protocollazione e custodia;
b) istruttoria;
c) investigazione e comunicazione dell'esito;
d) archiviazione.

In allegato le istruzioni in merito.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può, pertanto, dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. La garanzia è legalmente statuita dalla c.d. legge del Whistlblowing su richiamata.

4.1.2 Obblighi specifici

In aggiunta alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Responsabili e gli Esponenti Aziendali di FidImpresa FriulVeneto sono tenuti a comunicare all'Organismo completa informativa in relazione ai seguenti fatti, sia essa relativa a se stessi ovvero agli altri Destinatari, di cui essi siano comunque a conoscenza (unitamente a copia della documentazione di supporto, se ad essi disponibile o accessibile e, se indisponibile o

inaccessibile, unitamente all'indicazione di dove e come tale documentazione è o si presume possa ragionevolmente essere ottenuta):

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate da Destinatari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzazione di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale, europeo o di trattativa privata ovvero notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici che svolgano funzioni di pubblica utilità.

I Collaboratori e Dipendenti del Confidi saranno tenuti a comunicare all'Organismo completa informativa (con copia della documentazione in loro possesso) in relazione ai fatti sopra indicati, se relativa a se stessi ovvero ad altri Destinatari. La documentazione di supporto, nel caso in cui non sia in possesso dei Dipendenti, è ricercata a cura dell'Organismo in forza dei suoi poteri ispettivi.

Le competenti funzioni aziendali trasmettono tempestivamente all'Organismo completa informativa in relazione ai procedimenti svolti e alle eventuali sanzioni irrogate o agli altri provvedimenti adottati (ivi compresi i provvedimenti disciplinari verso i Dipendenti), ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Per quanto concerne agenti, *partner* commerciali, consulenti, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Periodicamente, l'Organismo di FidImpresa FriulVeneto propone, se del caso, al Presidente eventuali modifiche o integrazioni da apportare al presente paragrafo 4.1.2.

4.1.3 Linee di riporto

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riporta:

a) al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società, su base periodica (almeno semestrale), a mezzo della presentazione di una relazione illustrativa del complesso delle attività dallo stesso svolte e dello stato di attuazione del Modello (vedi par. 2.4);

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, su base continuativa, mediante la presentazione di rapporti scritti, concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo. L'Organismo di Fidimpresa Friulveneto potrà inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per

discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Inoltre, l'Organismo del Confidi potrà riferire agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Di regola, in caso di violazione del Modello da parte di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo riporta a tali organi per l'adozione di adeguati provvedimenti, in conformità al successivo paragrafo 6.2.

Peraltro, stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sia necessario riportare direttamente all'Assemblea dei soci della Società informazioni che riguardano violazioni del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, esso è autorizzato, mediante richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di assenza, impedimento o coinvolgimento di quest'ultimo, al Presidente del Collegio Sindacale) ad essere ammesso a partecipare alla prima assemblea dei soci utile, al fine di riferire ai soci, ovvero, in casi di straordinaria gravità e urgenza, di esigere la convocazione senza indugio di una apposita assemblea dei soci.

4.1.4 Verifiche

Il presente Modello è soggetto, tra le altre, alle seguenti verifiche, che saranno condotte dall'Organismo di Vigilanza con la cooperazione delle funzioni aziendali competenti:

(i) *verifiche degli atti*:

L'Organismo di FidImpresa e FriulVeneto procede annualmente alla verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività a rischio, secondo i criteri da esso stabiliti.

(ii) *verifiche delle procedure*:

L'Organismo di Vigilanza procede alla costante verifica dell'efficace attuazione e dell'effettivo funzionamento del Modello. Annualmente, l'Organismo di vigilanza valuta, nel loro complesso, tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in relazione a tali segnalazioni e gli eventi considerati rischiosi, con la collaborazione delle funzioni di volta in volta competenti.

L'Organismo di FidImpresa FriulVeneto illustra analiticamente le suddette verifiche, indicando i metodi adottati ed i risultati ottenuti, nella propria relazione periodica al Consiglio di Amministrazione della Società.

4.1.5 Indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione adotta forme di tutela nei confronti dell'Organismo per evitare rischi di ritorsioni, comportamenti discriminatori o comunque condotte pregiudizievoli nei suoi confronti per l'attività svolta.

In particolare, l'adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con l'Organismo (o i soggetti che lo compongono) è sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, è data adeguata informazione da parte del Presidente, o in sua carenza da parte del Presidente del Collegio Sindacale, all'Assemblea dei soci, alla prima occasione utile.

V. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

5.1 Selezione e formazione del personale

5.1.1 Sistema di formazione

L'efficacia e l'effettività del presente Modello richiedono che lo stesso sia conosciuto ed attuato dai soggetti apicali di FidImpresa FriulVeneto e dai loro sottoposti e, in particolare, dal personale del Confidi, a tutti i livelli.

A tal fine, l'attività di comunicazione e formazione, diversificata e tarata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge e dei livelli e delle funzioni dagli stessi rivestiti, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.
L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, con la collaborazione delle funzioni aziendali competenti, al quale sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello e di promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impianti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

In particolare, la funzione cui fa capo la gestione delle risorse umane, in coordinamento con l'Organismo:

a) inserisce, tra i criteri di selezione del personale, la condivisione dei valori espressi dal presente Modello e la predisposizione ad osservare gli stessi;

b) diffonde la conoscenza del presente Modello attraverso i seguenti momenti formativi:

- Responsabili ed altri Dipendenti con funzioni di rappresentanza o poteri di firma ad efficacia esterna:
  - seminario iniziale (esteso annualmente a tutti i neo-assunti, in gruppo o individualmente a seconda del caso);
  - informativa nella lettera di assunzione per i neo-assunti con obbligo per gli stessi, di sottoscrivere una dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti;
  - seminari di aggiornamento;
  - comunicazioni occasionali di aggiornamento in caso di necessità o urgenza anche tramite collocazione di tali comunicazioni ad apposita sezione del sito intranet aziendale, se disponibile, dedicato all'argomento e aggiornato dall'Organismo;
- Altri Dipendenti e Collaboratori:
  - nota informativa interna;
  - informativa nella lettera di assunzione per i neo-assunti;
  - comunicazioni occasionali di aggiornamento in caso di necessità o urgenza anche tramite collocazione di tali comunicazioni ad apposita sezione del sito intranet aziendale, se disponibile, dedicato all'argomento e aggiornato dall'Organismo.

Fermo quanto precede, ogni Dipendente ha l'obbligo di: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello e partecipare - con obbligo di frequenza - ai momenti formativi organizzati dalla Società; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.
La qualità dei momenti di formazione è perseguita dalla Società che, all'uopo, si deve avvalere di tutori esperti in materie giuridiche e organizzative attinenti al Decreto, la cui competenza è attestata dalla relativa documentazione curriculare soggetta a verifica dell'Organismo di Vigilanza in via preventiva.

A tali fini, deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello anche direttamente sull'Intranet aziendale ove disponibile. Ogni dipendente deve, inoltre, poter ottenere una copia cartacea del Modello. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.
Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Documento descrittivo del Modello e del Codice etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.
Ai componenti degli organi sociali di FidImpresa FriulVeneto sarà resa disponibile copia della versione integrale del Modello. Analogamente a quanto previsto per i dipendenti, ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro **sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello stesso**.
Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

5.1.2 Programma di formazione

La conoscenza da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori di FidImpresa FriulVeneto, dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello rappresentano elementi di primaria importanza per l'efficace attuazione del Modello medesimo.

Il Confidi persegue, attraverso un adeguato programma di formazione rivolto a tutti i Dipendenti e Collaboratori, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La Società predispone, con il supporto di consulenti esterni con specifiche competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti, interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:
- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.lgs. 231/2001

e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e il Modello (elementi costitutivi, Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, Codice etico, ecc.);
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e gli standard di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:
- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento e/o adeguamento del Modello.
La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

5.2 Selezione e formazione di Consulenti e Partner

L'effettività del presente Modello può essere inficiata dall'instaurazione di rapporti di collaborazione o commerciali con soggetti estranei agli obiettivi ed ai valori da esso previsti.

In particolare, obiettivo del Confidi è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri Dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi del Confidi in forza di rapporti contrattuali.

A tal fine, FidImpresa FriulVeneto adotta criteri di selezione di Consulenti e di Partner volti a favorire il rispetto e l'attuazione del presente Modello e comunica ai suddetti Consulenti e Partner le procedure e i criteri adottati. Ai Consulenti e Partner sarà, inoltre, fatta sottoscrivere una dichiarazione con la quale gli stessi attestino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e degli obblighi dallo stesso derivanti oltre che l'impegno, da parte degli stessi, ad osservare i contenuti del Modello.

5.3 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Fidimpresa FriulVeneto rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza e che, sia pure non rientranti nelle categorie di Consulenti o Partner, svolgano attività di rilievo nelle aree a rischio.

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi il Confidi fornirà un estratto del Documento descrittivo del Modello e il Codice etico. Ai terzi cui sarà consegnato l'estratto del Documento descrittivo del Modello e il Codice etico, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

FidImpresa FriulVeneto, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

VI. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e) e dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del Decreto, dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Per quanto riguarda FidImpresa FriulVeneto, al fine di incentivare il rispetto e di promuovere l'attuazione del presente Modello, è predisposto un sistema disciplinare, volto a sanzionare le condotte ed i comportamenti in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti del Confidi degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante. I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle disposizioni del presente Modello costituiscono, pertanto, illeciti disciplinari; la commissione di illeciti disciplinari è sanzionata dal Confidi mediante l'applicazione di sanzioni, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), in particolare allorquando si tratti di comminare una sanzione più grave del rimprovero verbale.

Poiché le regole di condotta previste dal presente Modello sono assunte da FidImpresa FriulVeneto in piena autonomia rispetto ai profili di illiceità eventualmente conseguenti alle condotte stesse, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito dei procedimenti penali eventualmente iniziati nei confronti dei dipendenti.

FidImpresa FriulVeneto, in sede di stipulazione del contratto individuale rinvia, per la disciplina dei rapporti con i propri dipendenti, al C.C.N.L. del settore Terziario e al **Regolamento disciplinare aziendale aggiornato in data 28.04.2025.**

Il vigente contratto, le previsioni *ivi* dettate, stante l'adozione di un codice disciplinare aziendale, risultano le uniche disposizioni regolanti la materia, cui fa pertanto riferimento il presente Modello al fine di sanzionare gli illeciti disciplinari costruiti dall'inosservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello stesso.

In applicazione della suddetta disciplina, si procede di seguito alla mera sussunzione dei possibili illeciti disciplinari afferenti alle violazioni del presente Modello nelle fattispecie *ivi* astrattamente previste.

a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa
d) sospensione

e) licenziamento.

I suddetti provvedimenti saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano, nel pieno rispetto del principio di gradualità e proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 30 (Statuto dei Lavoratori).

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicate sono determinate anche in relazione:

a) all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
b) al comportamento complessivo del lavoratore (ivi comprese le circostanze specifiche nelle quali l'infrazione ha avuto luogo), con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
c) alle mansioni del lavoratore;
d) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
e) alla eventuale reiterazione nel compimento del medesimo fatto nell'ambito del biennio precedente;
f) all'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti e i portatori di interesse della Società stessa.

In applicazione dei principi sopra esposti, incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta se recidivo il dipendente:

a) che utilizzi in modo improprio gli strumenti di lavoro aziendali (accesso a reti e sistemi di comunicazione, strumenti di duplicazione, ecc.) in violazione di obblighi o procedure di cui al presente Modello;
b) che non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, violando le prescrizioni del Modello;
c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo, violando le prescrizioni del Modello;
d) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli in relazione agli obblighi o procedure di cui al presente Modello;
e) che compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori in relazione agli obblighi o procedure di cui al presente Modello;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'impresa in violazione di obblighi o procedure di cui al presente Modello; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro in conseguenza delle suddette violazioni;
g) che effettui irregolare scritturazione o timbratura di cartellino/badge o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza, in violazione di obblighi o procedure di cui al presente Modello;
h) che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

Incorre nei provvedimenti di multa il lavoratore che :

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi; non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio.
- utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell'azienda, indipendentemente dal carico di lavoro presente.

La multa non può superare l'importo di 4 ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di 10 giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni è devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Ente di previdenza nazionale.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. In particolare, verrà applicata la sospensione dalla retribuzione e dal servizio al lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, arrechi danno alla Società o alle cose ricevute in dotazione e uso.

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
- utilizzi senza specifica autorizzazione dell'azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale.

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di licenziamento disciplinare si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 134;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
- l'utilizzo per fini diversi da quelli d'ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con l'attività dell'Azienda.

L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

a) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ex art. 444 c.p.p., per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro o per un reato rilevante ai sensi del Decreto, in violazione delle prescrizioni del presente Modello;
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda, in violazione delle prescrizioni del presente Modello;
c) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda, in violazione delle prescrizioni del presente Modello;
d) trafugamento di materiale aziendale in violazione delle prescrizioni del presente Modello;
e) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale, in violazione delle prescrizioni del presente Modello;
f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi in violazione delle prescrizioni del presente Modello;
g) insubordinazione verso i superiori in violazione delle prescrizioni degli obblighi e delle procedure del Modello;
h) recidiva nella mancanza di cui al punto e), g) e i) del precedente capoverso;
i) trascuranza nell'adempimento degli obblighi del presente Modello o delle procedure ad esso relative, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 51.

E' fatta in ogni caso salva la prerogativa del Confidi di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un Dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

In conformità a quanto previsto nel CCNL applicabile, i provvedimenti disciplinari sono applicati in relazione alla gravità della mancanza, da parte dell'organo a ciò deputato anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo. In particolare, il presente Modello (ovvero le parti rilevanti di esso ai fini di cui alla presente Sezione) deve essere affisso permanentemente in luoghi di lavoro accessibili a tutti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della l. n. 300/70. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può inoltre avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20.5.70 n. 300 o di quelle previste dal CCNL.

6.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dirigenti applicabile.

6.3 Sanzioni nei confronti di altri soggetti

6.3.1 Amministratori e sindaci

L'Organismo informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di violazioni al Modello a carico di singoli amministratori e sindaci per l'adozione di adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale;
- sospensione del diritto al gettone di presenza o alla indennità di carica fino ad un massimo corrispondente a tre riunioni dell'organo:
- segnalazione all'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti (revoca per giusta causa, azione di responsabilità, altro).

6.3.2 Consulenti, Partner

In caso di violazione del presente Modello da parte di lavoratori autonomi, fornitori, Consulenti, Partner o altro soggetto avente rapporti contrattuali con Fidimpresa Friulveneto, tale da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, l'Organismo informa le funzioni aziendali competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti, quali la risoluzione dei rapporti contrattuali con gli stessi o l'applicazione di penali, in conformità alle norme di legge che disciplinano i rapporti con tali soggetti e le specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o assumere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello e/o del Decreto da parte di Fidimpresa Friulveneto. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

ALLEGATO A

FIDIMPRESA FRIULVENETO S.C.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. d. lgs. n. 231/01
Dichiarazione dell'Organismo di Vigilanza (di ciascuno dei suoi componenti)

Il sottoscritto,

Nome e Cognome: ……

Luogo e data di nascita: ……

In relazione alla proposta di nomina quale Presidente / *componente* dell'Organismo di Vigilanza di Fidimpresa Friulveneto Scpa ai sensi del vigente modello di organizzazione, gestione e controllo ex. d. lgs. n. 231/01 della Società *in relazione al ruolo ricoperto in società di Presidente del Collegio Sindacale*

Dichiara

(i) di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare in qualità di Organismo di Vigilanza (o suo componente), con particolare ma non esclusivo riferimento alle procedure interne ed ai protocolli del Modello;

(ii) di essere dotato delle necessaria professionalità e delle competenze tecniche (con particolare riferimento a quelle in materia ispettiva, consulenziale in materie giuridiche o di analisi dei sistemi di controllo) per svolgere le funzioni assegnate dalla legge all'Organismo di Vigilanza;

(iii) di essere il Presidente del Collegio Sindacale nominato membro dell'Organismo in linea con le linee guida di Confindustria secondo l'ipotesi (iii) del capitolo 3.1.1 del Mogec - Parte Generale

(iv) di non avere relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti del consiglio di amministrazione, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione, nonché soggetti apicali della Società attualmente in carica;

(v) di non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

(vi) di non ricoprire funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società o altre società del gruppo di appartenenza;

(vii) di non aver ricoperto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

(viii) di non esercitare poteri di firma e di non svolgere mansioni operative nelle aree a rischio individuate nel Modello;

(ix) di non intrattenere o aver intrattenuto rapporti di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;

(x) di non avere subito sentenze di condanna anche non passate in giudicato, ovvero provvedimenti che comunque ne accertino la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;

(xi) di non avere subito condanne, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara di accettare la nomina sopra indicata.

luogo, data: ……

Firma: ……

ALLEGATO B. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'
In applicazione al D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023 (Whistleblowing)

Indice

1. Fonte normativa e natura dell'istituto
2. Scopo e finalità della procedura
3. Oggetto della segnalazione
4. Contenuto della segnalazione
5. Destinatari della segnalazione, modalità di invio e di conservazione
6. Verifica della segnalazione e gestione della segnalazione
7. Forme di tutela del *whistleblower*
8. Responsabilità del *whistleblower*
9. Disposizioni finali

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali* " (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023).

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina *ad hoc* sul fenomeno del c.d. *whistleblowing* recepisce la normativa europea, volta a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Per quanto riguarda il settore privato, che in questa sede rileva, FidImpresa FriulVeneto S.C.P.A. ha già dato applicazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 231 del 2001 che inquadra nell'ambito del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 (di seguito, anche Modello) le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Pur in permanenza di validità del Modello vigente la presente regolamentazione dispone i nuovi aspetti applicativi previsti dal D.lgs. 24/2023 atteso che la stessa norma prevede all'art. 4 comma 1, che " *i modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto"*.

FidImpresa FriulVeneto S.C.P.A., fermo restando quanto previsto in questo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, con l'adozione della presente procedura, intende conformarsi alle prescrizioni normative previste dal D.lgs. 24/2023 (il "Decreto").

Dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del d.lgs. 24/2023 si ricava che:

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Definizioni

In conformità a quanto previsto all'art. 2 del Decreto si intende:

«violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6)
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonchè le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità' della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

«**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta odorale di informazioni sulle

violazioni;

«segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del Decreto;

«segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del Decreto;

«divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione e' attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

«ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza difatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

«riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

«soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

2. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è quello di essere uno strumento di guida per descrivere l'iter della denuncia da parte del "segnalante", individuando e rimuovendo i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative relativamente a:

- l'oggetto della segnalazione
- i contenuti della segnalazione
- i destinatari della segnalazione
- le modalità di trasmissione delle segnalazioni
- le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento.

Per tale motivo la presente procedura viene resa conoscibile a tutto il personale mediante pubblicazione sul sito internet https://fidimpresafriulveneto.it/

Sono legittimate a segnalare le persone operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

➢ dipendenti pubblici;
➢ lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
➢ lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
➢ collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
➢ volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
➢ azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Quando può essere fatta la segnalazione:
A) quando il rapporto giuridico è in corso;
C) durante il periodo di prova;
B) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
D) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Cosa si può segnalare:
Costituiscono oggetto della segnalazione tutte le violazioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

➢ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
➢ condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
➢ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi*;
➢ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
➢ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
➢ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Ai sensi art. 1, comma 2, la disciplina di cui al Decreto non si applica alle segnalazioni di contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (..), ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro (…) con le figure gerarchicamente sovraordinate Ciò in quanto il *whistleblowing* non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina di competenza.

Le segnalazioni devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e quelle che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.
Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su sospetti o voci.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste da Decreto.

4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, in modo da consentire all'ente preposto di procedere alle dovute verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere:
• le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
• la data e il luogo ove si è verificato il fatto;

• la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
• se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
• l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
• l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato.

5. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE, MODALITÀ DI INVIO E DI CONSERVAZIONE

FidImpresa FriulVeneto ha istituito, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, un canale di segnalazione interno, che garantisce la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'ente incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza del Confidi.
Rimane valido il canale mediante lettera indirizzata all'Odv.

6. VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZION

Una volta ricevuta la segnalazione secondo il canale previsto nella presente procedura la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

a) *protocollazione e custodia;*
b) *istruttoria;*
c) *investigazione e comunicazione dell'esito;*
d) *Archiviazione.*

a. Protocollazione e custodia

La protocollazione e la custodia avvengono direttamente tramite il software

b. Istruttoria

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 24/2023 l'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività:

a) rilascio al segnalante di avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) manterrà le interlocuzioni con la persona segnalante e potrà richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c) darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d) fornirà riscontro entro tre mesi della data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine l'OdV si riunisce per valutare i contenuti effettuando un primo *screening* e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione immediata;
- laddove la segnalazione non sia ben circostanziata richiede, laddove possibile,

ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine questa viene archiviata;
- in caso la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti procede con le fasi dell'istruttoria.

c. Istruttoria e comunicazione dell'esito

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnala e sull'oggetto della segnalazione.
L'istruttoria ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV, che vi provvede attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Nella attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione l'OdV può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni alla Società (tra cui Guardi di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate etc.).

L'OdV, che eventualmente può avvalersi di un gruppo di lavoro ad hoc, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, provvedendo alla definizione dell'istruttoria.

Di ogni investigazione, viene preparato un report finale contenente almeno:
- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, l'OdV procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile, ne da comunicazione al segnalante.
Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'OdV provvederà, in relazione alla natura della segnalazione, a:

a) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
b) comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se sussistono i presupposti per l'azione disciplinare;
c) comunicare l'esito dell'accertamento al vertice della Società, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti terzi interni alla Società sopramenzionati dovrà essere inoltrato solo il contenuto della stessa, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante.

d. Archiviazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, sia attraverso cartelle di rete protette da password sia in formato cartaceo, in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso l'ufficio dell'OdV, accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite.
Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per 5 anni dalla data di chiusura delle attività.
Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

7. SEGNALAZIONE ESTERNA

Qualora la persona segnalante:
- non abbia ricevuto seguito alla segnalazione interna;
- abbia fondati motivi che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa gli possa determinare rischio di ritorsione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,

può presentare una segnalazione direttamente all'ANAC al seguente indirizzo :
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/

8. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La ratio della normativa è quella di offrire la tutela alla riservatezza dell'identità a chi faccia emergere condotte e fatti illeciti. Per garantire la massima sicurezza, infatti, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni o integrazioni. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti (art. 24, comma 1, lett. a) della legge 241/90).

L'intero processo deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.
A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società ha istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del segnalante non anonimo, prevedendo:

a. *la tutela della riservatezza del segnalante;*
b. *il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.*

a. La tutela della riservatezza del segnalante

L'utilizzo del canale software esterno garantisce la completa riservatezza del segnalante, in quanto solo l'OdV può accedere alla segnalazione.
A tutela della riservatezza del segnalante, l'ID sarà utilizzato in tutti i documenti e comunicazioni ufficiali nel corso dell'attività istruttoria.
Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato:

- se i fatti addebitati fossero fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del soggetto segnalante non potrà essere rivelata;

- se i fatti addebitati fossero fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti:
    - il consenso del soggetto segnalante;
    - la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del segnalante ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa.

b. Il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Il soggetto segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro che si ponga come forma di ritorsione nei confronti della segnalazione. Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione deve darne notizia circostanziata all'OdV della Società.
Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può agire in giudizio nei confronti dell'autore della discriminazione e anche nei confronti della Società – qualora la Società abbia partecipato attivamente alla discriminazione. Si tenga conto che, in tal caso, la legge prevede un'inversione dell'onere della prova e sarà, dunque, la Società a dover dimostrare che la modifica delle condizioni di lavoro del segnalante non traggono origine dalla segnalazione.

9. RESPONSABILITÁ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

10. DISPOSIZIONI FINALI

La presente procedura sarà sottoposta a revisione periodica per un aggiornamento in presenza di nuova normativa, di verifica di eventuali lacune o incomprensioni da parte dei destinatari della stessa o a seguito della sperimentazione operativa della stessa.
Conformemente a quanto disposto dal Decreto, la presente procedura entrerà in vigore dal 15 luglio 2023.